Spedizione in abbonamento postale — Gruppo I

Anno 112° — Numero 330

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 30 dicembre 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che con il 1° gennaio si verifichi interruzione nell'invio della « Gazzetta Ufficiale », i Signori Abbonati sono vivamente pregati di voler rinnovare subito l'abbonamento, il cui canone resta invariato per il 1972, servendosi esclusivamente del modulo di c/c postale all'uopo già trasmesso. Ciò per ovviare all'eventuale impossibilità dell'invio dei fascicoli arretrati.

Nell'ipotesi che il predetto modulo fosse andato smarrito, si prega di effettuare il versamento sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato. In tal caso è indispensabile riportare sul retro del certificato tutti gli estremi (nome, cognome, indirizzo, codice postale e riferimento meccanografico) indicati sulla fascetta con la quale viene oggi inviato il periodico.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 330 DEL 30 DICEMBRE 1971:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1971.

Ripartizione degli utili della lotteria di Monza, svoltasi a Milano il 21 giugno 1970.

(11737)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 330 DEL 30 DICEMBRE 1971:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 75:

S.P.A.R.T.A. - Società per Azioni Rifornimento Tessuti Affini, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1971. — **Domus Nostra, società per azioni, in Pianoro (Bologna):** Obbligazioni sorteggiate il 12 dicembre 1971 (Prestito L. 15.000.000). — **Domus Nostra, società per azioni, in Pianoro (Bologna):** Obbligazioni sorteggiate il 12 dicembre 1971 (Prestito L. 20.000.000). — **ICO, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5 % sorteggiate il 13 dicembre 1971. — **ICO, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 7 % sorteggiate il 13 dicembre 1971. — **ICO, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 13 dicembre 1971. — **Telettra - Laboratori di Telefonia Elettronica e Radio, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1971. — **Ape Elettrochimica Ligure, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1971. — **A.B.C.D. - Società Italiana per azioni Asfalti Bitumi Cementi e Derivati, in Palermo:** Obbligazioni 5,50 %, emissione 1960, sorteggiate il 18 novembre 1971. — **Birra Wührer, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1971. — **Voxson - Fabbrica Apparecchi Radio e Televisione, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 17 dicembre 1971. — **Maglificio Calzificio Torinese, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 6 % 1960 sorteggiate il 9 dicembre 1971. — **N.E.L.S.A. - Nando Evolvi Lubrificanti, società per azioni, in Como:** Obbligazioni 7 % 1970 sorteggiate il 14 dicembre 1971. — **O.M.A.R. - Officine Meccaniche Auto Ricambi, società per azioni, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1971. — **Comune di Roma:** Obbligazioni Prestito « Città di Roma » 6 %, emissione 1968, sorteggiate il 20 dicembre 1971. — **Costruzioni Meccaniche Braidesi, società per azioni, in Bra:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1971 (Prestito L. 50.000.000). — **Costruzioni Meccaniche Braidesi, società per azioni, in Bra:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1971 (Prestito L. 200.000.000). — **Giuseppe & Fratello Redaelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % (emissione 1969 ex Trafilerie e Corderie Italiane, società per azioni, in Milano) sorteggiate il 15 dicembre 1971. — **Zuccherificio di Sermide, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni « Spiritus » 1949 sorteggiate il 20 dicembre 1971. — **Trafilati, società per azioni (in liquidazione):** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1971. — **Butan-Gas - Azienda generale per il commercio e l'industria degli idrocarburi derivati e affini, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Butan-Gas 6 % » sorteggiate il 15 dicembre 1971. — **Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese:** Obbligazioni 5,50 %, emissione 1960, rimborsabili dal 1° marzo 1972. — **Società Nazionale di Ferrovie e Tranvie, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1971. — **Marittima Ravennate, società per azioni, in Ravenna:** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1971. — **Emilio Gallo & Fratello, società per azioni, in Chivasso:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 21 settembre 1971. — **Società Esercizi Commerciali Industriali S.E.C.I., società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1971. — **Società Giovanni Crespi, società per azioni, in Legnano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1971. — **Acciaierie Crucible Vanzetti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 7 % - 1959-78 sorteggiate il 30 novembre 1971. — **Conjugi Eger, società per azioni, in Mussolente (Vicenza):** Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1971. — **S.I.A.F. - Società Italiana per Acquedotti Fognature e Costruzioni, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1971. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale - Ente di diritto pubblico per il credito industriale e commerciale a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni quindicennali 6 % sorteggiate il 13 dicembre 1971.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 *settembre 1971, n.* **1123.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 62. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Psicologia;

Tecnica e diagnostica istopatologica;

Chirurgia del cuore e dei grossi vasi;
Terapia medica sistematica;
Endocrinologia e patologia costituzionale;
Dermatologia sperimentale;
Nefrologia medica;
Istochimica.

Nello stesso articolo l'insegnamento complementare di puericultura muta denominazione in quella di « Puericultura e medicina neonatale ».

Art. 108. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è aggiunto quello di:

Idrogeologia.

Nello stesso articolo l'insegnamento biennale di fisica sperimentale compreso nell'elenco degli insegnamenti fondamentali, comporta un esame alla fine di ciascun corso annuale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 131. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1971, n. **1124**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 64, relativo agli istituti della facoltà di farmacia è modificato nel senso che viene soppresso il seguente ultimo comma: « il professore di chimica farmaceutica e tossicologia » fa parte del consiglio della facoltà di scienze fisiche matematiche e naturali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 133. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1971, n. **1125**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 695, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 24 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione del corso di laurea in sociologia presso la facoltà di lettere e filosofia.

LAUREA IN SOCIOLOGIA

Art. 25. — La durata del corso di laurea in sociologia è di quattro anni. E' titolo di ammissione quello consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Alla fine del corso di studi viene rilasciata la laurea in sociologia.

Art. 26. — *Sono insegnamenti fondamentali*:

1) Sociologia (biennale);
2) Un insegnamento scelto fra i seguenti: storia della filosofia o storia della filosofia moderna e contemporanea;

3) Filosofia morale;

4) Antropologia culturale;

5) Un insegnamento scelto fra i seguenti: storia moderna o storia contemporanea;

6) Logica;

7) Metodologia e tecnica della ricerca sociale;

8) Statistica;

9) Psicologia;

10) Storia della sociologia;

11) Psicologia sociale.

Insegnamenti complementari:

1) Filosofia teoretica;

2) L'insegnamento non scelto nel n. 2) delle materie fondamentali;

3) Metodologia delle scienze umane;

4) Filosofia del diritto;

5) Filosofia della scienza;

6) Filosofia della storia;

7) Filosofia del linguaggio;

8) Estetica;

9) Filosofia della religione;

10) Linguistica generale;

11) Storia delle dottrine politiche;

12) Storia delle dottrine economiche;

13) L'insegnamento non scelto nel n. 5) delle materie fondamentali;

14) Etnologia;

15) Psicologia dell'età evolutiva;

16) Psicologia dinamica;

17) Economia politica;

18) Storia economica;

19) Demografia;

20) Economia aziendale;

21) Legislazione sociale;

22) Sociologia politica;

23) Sociologia economica;

24) Sociologia del diritto;

25) Sociologia del lavoro;

26) Sociologia industriale;

27) Sociologia della conoscenza;

28) Sociologia dell'educazione;

29) Sociologia della religione;

30) Sociologia dell'arte e della letteratura;

31) Sociologia dei gruppi;

32) Sociologia della comunicazione;

33) Sociolinguistica;

34) Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa;

35) Una lingua e letteratura straniera moderna.

Art. 27. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di almeno otto degli insegnamenti complementari, previa approvazione del relativo piano di studio da parte del preside di facoltà. La sociologia deve essere seguita per un biennio, e due degli insegnamenti fondamentali possono essere biennalizzati, nel qual caso lo studente può ridurre di due gli insegnamenti complementari che deve seguire.

Norma transitoria

Art. 28. — Il corso di laurea in sociologia comincerà a funzionare a decorrere dall'anno accademico 1971-72 con il primo anno di corso.

Negli anni accademici successivi funzioneranno progressivamente gli anni di corso susseguenti al primo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 130. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1971, n. **1126**.

Disciplina dell'ora legale per l'anno 1972.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente disciplina dell'ora legale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Dalle ore zero del 28 maggio 1972 alle ore una del 1° ottobre 1972, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — VIGLIANESI — GAVA — MISASI — DONAT-CATTIN — MATTEOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 148. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1971.

Nomina del commissario del Governo nella regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, che detta norma di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, con il quale il prefetto dott. Renato Schiavo venne nominato commissario del Governo nella regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971 con il quale il prefetto di 1ª classe dott. Renato Schiavo cessa dall'incarico di commissario del Governo nella regione Trentino-Alto Adige ed è destinato ad altro incarico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971, con il quale il prefetto di 1ª classe dottor Augusto Bianco è messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a decorrere dal 10 settembre 1971, per assumere l'incarico di commissario del Governo nella regione Trentino-Alto Adige;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

A decorrere dal 10 settembre 1971, il prefetto di 1ª classe dott. Augusto Bianco è nominato commissario del Governo nella regione Trentino-Alto Adige, in sostituzione del prefetto di 1ª classe dott. Renato Schiavo, destinato ad altro incarico.

Al dott. Augusto Bianco competerà il trattamento economico stabilito dall'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1971

SARAGAT

COLOMBO - RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1971
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 186

(11530)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1971.

Nuove piante organiche e denominazione delle nuove qualifiche del personale dei ruoli delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Ministero dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16; la legge 15 dicembre 1961, n. 1304; l'art. 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 301; il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, numero 1653; l'art. 17 della legge 13 giugno 1966, n. 303 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, relativi alla istituzione dei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (ruoli della agricoltura);

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1970, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata disposta ai sensi della legge costituzionale del 31 gennaio 1963, n. 1, relativa allo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, la riduzione di posti nelle qualifiche iniziali delle dotazioni organiche del ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura, carriera di concetto, del ruolo dei servizi contabili dell'agricoltura, carriera di concetto, del ruolo del personale esecutivo dell'agricoltura, carriera esecutiva, e del ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici dell'agricoltura, carriera ausiliaria;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1969, registro n. 711, foglio n. 303, in base al quale per effetto della citata legge costituzionale, n. 1, si riduce di una unità la dotazione organica del ruolo degli sperimentatori di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 1318, sopracitato;

Visto il decreto ministeriale 22 agosto 1970 in base al quale per effetto del collocamento a riposo disposto, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, si riduce ulteriormente di una unità la dotazione organica del ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura, carriera di concetto;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente la delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Ritenuto di dover provvedere, in relazione a quanto disposto dall'art. 132, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 1077 del 1970, alla determinazione delle nuove piante organiche ed alle denominazioni delle nuove qualifiche del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (ruoli della agricoltura);

Considerato che, per la prima applicazione dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, n. 1077 le dotazioni organiche della terza e della seconda qualifica delle carriere di concetto ed esecutiva e della seconda qualifica delle carriere ausiliarie devono essere proporzionalmente aumentate, ai sensi dell'art. 132, primo comma, di tale decreto, in ragione dei posti in soprannumero, esistenti alla data del 30 giugno 1970 nelle qualifiche inferiori a quella terminale di ciascuna carriera;

Decreta:

Con effetto dal 1° luglio 1970 sono determinate le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del personale dei ruoli delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'agricoltura di cui alle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1971

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1971
Registro n. 17 Agricoltura e foreste, foglio n. 135

TABELLA *A*

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo amministrativo centrale e periferico

Parametro	Qualifica	Posti di organico
742	Direttore generale	8
530	Ispettore generale	28
426, 387	Direttore di divisione	72
307	Direttore di sezione	382 (1)
257, 190	Consigliere	
		490 (*)

(1) Di cui 54 posti da utilizzare in relazione ad altrettante vacanze nella corrispondente qualifica del ruolo della carriera direttiva ad esaurimento di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 199.

(*) Ivi comprese le variazioni apportate per necessità di personale dell'A.I.M.A. per complessivi posti venticinque, di cui:
n. 1 direttore generale;
» 1 ispettore generale;
» 4 direttori di divisione;
» 19 direttore di sezione e consiglieri.

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo dei servizi di meteorologia ed ecologia agraria

Parametro	Qualifica	Posti di organico
530	Direttore	1
426, 387	Vice direttore	1
307	Ecologo superiore	12
257, 190	Ecologo	
		14

CARRIERA DIRETTIVA SCIENTIFICA
(Direttori)

Ruolo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria

Parametro	Qualifica	Posti di organico
825, 772, 609, 535	Direttore ordinario	22
443	Direttore straordinario	
		22

CARRIERA DIRETTIVA SCIENTIFICA
(Direttore di sezione)

Ruolo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria

Parametro	Qualifica	Posti di organico
614, 564, 465, 443	Direttore di sezione ordinario	135
387	Direttore di sezione straordinario	
		135

CARRIERA DIRETTIVA SCIENTIFICA
(Sperimentatori)

Ruolo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria

Parametro	Qualifica	Posti di organico
443, 387, 317, 243	Sperimentatore	356
		356 (*)

(*) Il contingente è stato ridotto di un posto ai sensi dell'art. 68 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo amministrativo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria

Parametro	Qualifica	Posti di organico
530	Ispettore generale	5
426, 387	Direttore di divisione	6
307	Direttore di sezione	14
257, 190	Consigliere	
		25

CARRIERA DIRETTIVA
(Direttori)

Ruolo degli istituti di sperimentazione talassografica

Parametro	Qualifica	Posti di organico
772, 609, 535	Direttore ordinario	3
435	Direttore straordinario	
		3

CARRIERA DIRETTIVA
(Sperimentatori)

Ruolo degli istituti di sperimentazione talassografica

Parametro	Qualifica	Posti di organico
435, 426, 387, 307, 257, 218	Sperimentatore	8
		8

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi

Parametro	Qualifica	Posti di organico
530	Ispettore generale analista	1
426 387	Direttore analista capo	9
307	Direttore analista superiore	80
257 218	Analista	
		90

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo centrale e periferico ispettivo per il servizio repressione frodi
(Ruolo ad esaurimento)

Parametro	Qualifica	Posti di organico
426 387	Ispettore capo	2
307	Ispettore superiore	10
257 190	Ispettore	
		12

Ruolo tecnico e amministrativo ad esaurimento centrale e periferico per gli ex dirigenti UNSEA

Parametro	Qualifica	Posti di organico
530	Ispettore generale	5
426 387	Ispettore capo o direttore di divisione	22
307	Ispettore superiore o direttore di sezione	88
257 190	Ispettore o consigliere	
		115

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo ad esaurimento amm.vo centrale e periferico del personale degli enti e sezioni di riforma fondiaria

Parametro	Qualifica	Posti di organico
530	Ispettore generale	14
426 387	Direttore di divisione	36
307	Direttore di sezione	192
257 190	Consigliere	
		242

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo tecnico superiore ad esaurimento del genio rurale del personale degli enti e sezioni di riforma fondiaria

Parametro	Qualifica	Posti di organico
530	Ispettore generale	1
426 387	Ingegnere capo	2
307	Ingegnere superiore	7
257 218	Ingegnere	
		10

TABELLA *B*

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in soprannumero
370	Esperto capo	132 (*a*)	1
302 260	Esperto principale	591 (*b*)	1
227 188 160	Esperto	591 (*c*)	—
		1.314 (*)	

(*a*) Di cui 1 posto riservato per gli istituti talassografici.
(*b*) Di cui 5 posti riservati per gli istituti talassografici.
(*c*) Di cui 12 posti riservati per gli istituti talassografici.

Nota:

I posti in soprannumero alla data del 30 giugno 1970 sono complessivamente due (tutti nella soppressa qualifica di vice esperto).

(*) Il contingente è stato ridotto di un posto ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, nonchè di n. 18 posti ai sensi dell'art. 68 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo centrale e periferico dei servizi contabili

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in soprannumero
370	Segretario capo	53	4
297 255	Segretario principale	235	16
218 178 160	Segretario	234	—
		522 (*) (**)	

Nota:

I posti in soprannumero alla data del 30 giugno 1970 sono complessivamente n. 35 (i nella soppressa qualifica di segretario contabile aggiunto e n. 34 nella soppressa qualifica di vice segretario contabile).

(*) Ivi comprese le variazioni apportate per necessità di personale dell'A.I.M.A. per complessivi n. 30 posti di cui:
n. 3 segretari capi;
» 14 segretari principali;
» 13 segretari.

(**) Il contingente è stato ridotto a n. 8 posti ai sensi dell'articolo 68 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo degli esperti degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria

Parametro	Qualifica	Posti di organico
370	Esperto capo	14
302 260	Esperto principale	63
227 188 160	Esperto	63
		140

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo dei segretari contabili degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria

Parametro	Qualifica	Posti di organico
370	Segretario capo	3
297 255	Segretario principale	11
218 178 160	Segretario	11
		25

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo servizi speciali della pesca

Parametro	Qualifica	Posti di organico
227 188 160	Disegnatore cartografo .	1
		1

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo delle assistenti rurali

Parametro	Qualifica	Posti di organico
370	Assistente capo	10
302 260	Assistente principale	45
227 188 160	Assistente .	45
		100

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo centrale e periferico degli esperti per il servizio repressione frodi

(Ruolo ad esaurimento)

Parametro	Qualifica	Posti di organico
370	Esperto tecnico capo .	10
302 260	Esperto tecnico principale .	43
227 188 160	Esperto tecnico .	43
		96

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo tecnico dell'agricoltura centrale e periferico degli enti e sezioni di riforma fondiaria

(Ruolo ad esaurimento)

Parametro	Qualifica	Posti di organico
370	Esperto capo	23
302 260	Esperto principale	100
227 188 160	Esperto . .	99
		222

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo tecnico centrale e periferico dei geometri degli enti e sezioni di riforma fondiaria

(Ruolo ad esaurimento)

Parametro	Qualifica	Posti di organico
370	Geometra capo	38
302 260	Geometra principale	170
227 188 160	Geometra	169
		377

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo dei servizi contabili centrale e periferico degli enti e sezioni di riforma fondiaria

(Ruolo ad esaurimento)

Parametro	Qualifica	Posti di organico
370	Segretario capo	63
297 255	Segretario principale	284
218 178 160	Segretario	283
		630

TABELLA C

CARRIERA ESECUTIVA

Ruolo centrale e periferico del personale esecutivo dell'amministrazione

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in soprannumero
245	Coadiutore superiore	100	16
213 183	Coadiutore principale	447	68
163 133 120	Coadiutore	447	—
		994 (*) (**)	

Nota:

I posti in soprannumero alla data del 30 giugno 1970 sono complessivamente n. 151 (tutti nelle soppresse qualifiche di archivista ed applicato).

(*) Ivi comprese le variazioni apportate per necessità di personale dell'A.I.M.A. per complessivi n. 20 posti di cui:
n. 2 coadiutori superiori;
» 9 coadiutori principali;
» 9 coadiutori.

(**) Il contingente è stato ridotto di n. 26 posti ai sensi dell'art. 68 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

CARRIERA ESECUTIVA

Ruolo del personale esecutivo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria

Parametro	Qualifica	Posti di organico
245	Coadiutore superiore	13
213 183	Coadiutore principale	59
163 133 120	Coadiutore	58
		130

CARRIERA ESECUTIVA

Ruolo dei servizi sussidiari della pesca

Parametro	Qualifica	Posti di organico
245	Assistente tenico superiore	1
218 188	Assistente tecnico principale	3
168 143 128	Assistente tecnico	2
		6

CARRIERA ESECUTIVA

Ruolo dei sorveglianti degli istituti incr. ippico

Parametro	Qualifica	Posti di organico
245	Sorvegliante superiore	4
218 188	Sorvegliante principale	14
168 143 128	Sorvegliante	14
		32

CARRIERA ESECUTIVA

Ruolo centrale e periferico degli assistenti tecnici per il servizio repressione frodi

(Ruolo ad esaurimento)

Parametro	Qualifica	Posti di organico
245	Assistente tecnico superiore	5
218 188	Assistente tecnico principale	21
168 143 128	Assistente tecnico	20
		46

CARRIERA ESECUTIVA

Ruolo ad esaurimento centrale e periferico dell'agricoltura degli enti e sezioni di riforma fondiaria

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in soprannumero
245	Coadiutore superiore .	78	—
213 / 183	Coadiutore principale	347	—
163 / 133 / 120	Coadiutore	347	—
		772	

TABELLA D

CARRIERA AUSILIARIA

Ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in soprannumero
165 / 143	Commesso capo . .	268	12
133 / 115 / 100	Commesso	625	—
		893 (*)	12

Note:

I posti in soprannumero alla data del 30 giugno 1970 sono complessivamente n. 37 nelle qualifiche di usciere capo, usciere ed inserviente.

(*) Il contingente è stato ridotto di n. 7 posti ai sensi dell'art. 68 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

CARRIERA AUSILIARIA

Ruolo ad esaurimento del personale addetto alla conduzione degli automezzi degli enti e sezioni di riforma fondiaria

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in soprannumero
165 / 143	Capo autorimessa	63	—
133	Autista	147	—
		210	

CARRIERA AUSILIARIA

Ruolo dei preparatori degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria

Parametro	Qualifica	Posti di organico
143	Preparatore capo	139
133	Preparatore .	
		139

CARRIERA AUSILIARIA

Ruolo degli uscieri degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria

Parametro	Qualifica	Posti di organico
165 / 143	Commesso capo . .	30
133 / 115 / 100	Commesso .	54
		84

CARRIERA AUSILIARIA

Ruolo degli autisti degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria

Parametro	Qualifica	Posti di organico
133	Autista . . .	40
		40

CARRIERA AUSILIARIA

Ruolo degli istituti di sperimentazione talassografica

Parametro	Qualifica	Posti di organico
133	Preparatore	4
115	Bidello	
		4

CARRIERA AUSILIARIA

Ruolo dei servizi di meteorologia ed ecologia agraria

Parametro	Qualifica	Posti di organico
133 / 115	Custode	7
		7

CARRIERA AUSILIARIA

Ruolo dei servizi della pesca
(ex commissariato generale per la pesca)

Parametro	Qualifica	Posti di organico
165 / 143	Capo piscicultore	4
133 / 115 / 100	Piscicultore e preparatore	8
		12

CARRIERA AUSILIARIA

Ruolo ad esaurimento degli istituti incr. ippico

Parametro	Qualifica	Posti di organico
165 / 143	Capo palafreniere	213 (*)
133	Palafrenieri	(**)

(*) Per effetto della riduzione dei posti effettuata ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

(**) Posti soppressi per effetto della sopracitata legge numero 1304.

CARRIERA AUSILIARIA

Ruolo del personale addetto alla conduzione degli automezzi.

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in soprannumero
165 / 143	Capo autorimessa	49	2
133	Autista	112	—
		161	2

Nota:

I posti in soprannumero alla data del 30 giugno 1970 sono complessivamente n. 5 (tutti nella qualifica di autista).

CARRIERA AUSILIARIA

Ruolo ad esaurimeno del personale addetto agli uffici degli enti e sezioni di riforma fondiaria

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in soprannumero
165 / 143	Commesso capo	114	—
133 / 115 / 100	Commesso	266	—
		380	

(11168)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1971.

Istituzione della commissione consultiva per l'industria minore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1951 che ha istituito la Commissione consultiva dell'artigianato e della piccola industria,

Ritenuta la necessità di adeguare la composizione di detta Commissione ai fini dello studio dei problemi della piccola e media industria;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione consultiva istituita con il decreto ministeriale 24 giugno 1951 assume la denominazione di commissione consultiva per l'industria minore ed è così composta:

1) il presidente nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

2) due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di qualifica non inferiore a ispettore generale;

3) otto rappresentanti delle industrie minori nominati su designazione delle organizzazioni nazionali più rappresentative del settore;

4) tre rappresentanti delle associazioni sindacali di lavoratori dell'industria più rappresentative;

5) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio;

6) sei rappresentanti degli istituti che svolgono attività creditizie e a medio termine in favore delle industrie minori;

7) un rappresentante degli istituti di ricerca applicata;

8) un rappresentante dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

9) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

10) un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: finanze, tesoro, commercio estero, lavoro e previdenza sociale e bilancio e programmazione economica;

11) quattro esperti scelti tra persone particolarmente competenti nella materia di cui all'art. 3;

12) il presidente della Commissione può invitare a partecipare ai lavori della commissione rappresentanti di altre Amministrazioni competenti in relazione alle questioni all'ordine del giorno, ed esperti.

Nel caso di assenza o di impedimento dei rappresentanti designati, intervengono alle adunanze coloro che presso le rispettive Amministrazioni, enti o organizzazioni sono chiamati a sostituirli.

Art. 2.

In seno alla commissione consultiva per le industrie minori possono essere istituiti con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su proposta del presidente della commissione stessa, comitati di studio.

Con lo stesso decreto è stabilita la competenza di ciascun comitato e ne sono nominati i componenti.

Art. 3.

La commissione formula proposte ed esprime parere al Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato:

1) sui problemi tecnici attinenti a programmi e provvedimenti che riguardano:

— la delimitazione, l'assetto, lo sviluppo tecnico ed economico, il credito e il finanziamento delle minori imprese industriali;

— l'incremento della produzione e dello smercio dei prodotti all'interno e all'estero, il rifornimento delle materie prime e l'adeguamento delle attrezzature occorrenti alle dette imprese;

— l'assistenza tecnica;

— la diffusione di conoscenze tecnologiche;

2) sull'inserimento dell'industria minore nel programma di sviluppo economico nazionale;

3) sull'esecuzione di rilevazioni, di indagini economiche, nonchè sui censimenti delle minori imprese industriali e delle relative produzioni;

4) sulla definizione della struttura giuridica di organismi che consentano lo svolgimento in forma collettiva di alcune attività essenziali al fine di potenziare e rendere più produttiva e competitiva l'attività tecnica ed economica delle minori imprese sul piano nazionale e internazionale, ivi compresi i gruppi di acquisto e di vendita ed attività connesse;

5) sulla valutazione da parte della Comunità economica europea, nell'elaborazione della politica industriale comunitaria, dei problemi attinenti alle minori imprese e alle loro necessità di promozione e di sviluppo;

6) su ogni altro argomento sul quale il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato ritenga di sentirne l'avviso.

Art. 4.

Il presidente, i componenti e il segretario della commissione sono nominati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 5.

Il presidente e i componenti della commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Se nominati nel corso del triennio restano in carica fino al compimento di esso. Essi decadono dalla carica se non partecipano a tre riunioni consecutive della commissione e dei suoi organi senza giustificato motivo.

Art. 6.

La commissione e i comitati di studio deliberano a maggioranza assoluta dei voti dei rispettivi componenti.

In caso di parità di voto prevale quello del presidente o di chi lo sostituisce.

Per la validità delle deliberazioni della commissione, e dei comitati di studio, è necessaria la presenza della metà più uno dei rispettivi componenti.

Roma, addì 28 maggio 1971

Il Ministro: GAVA

(11364)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1971.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 20 settembre 1946 con cui fu provveduto alla ricostituzione della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Vercelli;

Viste le note n. 12387 e 12388 in data 26 novembre 1970 con le quali l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Vercelli comunica rispettivamente che le locali organizzazioni sindacali C.I.S.L. e C.G.I.L. hanno rappresentato la necessità della sostituzione dei propri rappresentanti signori Andrea Picco e Pier Giorgio Rizzon designando a tal fine, i signori Nazzareno Di Criscio e Pietro Pavese;

Decreta:

I signori Nazzareno Di Criscio e Pietro Pavese sono chiamati a far parte della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Vercelli in sostituzione dei signori Andrea Picco e Pier Giorgio Rizzon.

Roma, addì 25 agosto 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11368)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1971.

Autorizzazione al comune di Trani a contrarre un mutuo per la costruzione di nuovi locali per gli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 3 febbraio 1970, n. 32 del comune di Trani;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Bari approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 500.000.000 per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26 e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Trani un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione del nuovo palazzo di giustizia di Trani secondo il progetto presentato ed approvato dagli ingegneri Achille Petrignani e Federico d'Amore il comune di Trani è autorizzato a contrarre con il Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza, un mutuo di L. 500.000.000 (cinquecentomilioni) con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Trani un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 34.713.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 500.000.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 20 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1970.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente al Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza, per conto del comune di Trani il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente articolo 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui la stipula del mutuo e l'inizio dei lavori avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contributo, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante man mano che vengano a scadenza le corrispondenti rate di ammortamento del mutuo e previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni effettuate.

Roma, addì 16 ottobre 1971

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

p. Il Ministro per il tesoro
CATTANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1971
Registro n. 34 Grazia e giustizia, foglio n. 332

(11366)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1971.

Composizione della commissione consultiva per l'industria minore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1971, concernente la commissione consultiva per l'industria minore;

Viste le designazioni dei Ministeri, degli enti e delle organizzazioni interessati;

Decreta:

Art. 1.

La commissione consultiva per l'industria minore è composta dai signori:

Presidente:

Gava sen. avv. Silvio, Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Componenti:

Carbone dott. Eugenio, direttore generale della produzione industriale nel Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Porta dott. Enzo, direttore generale dell'artigianato e delle piccole industrie nel detto Ministero;

Resta dott. Nicola, presidente del comitato nazionale e del consiglio centrale per la piccola industria presso la Confederazione generale italiana dell'industria, Corbino dott. Mario, Modiano dott. Marcello, Petrelli dott. ing. Ivo, Torretta gr. uff. Eugenio, Sortino dott. Sebastiano, in rappresentanza della Confederazione generale italiana dell'industria;

Frugali dott. Fabio, presidente della Confederazione italiana della piccola e media industria, Paggio dottor Mario, in rappresentanza della Confederazione italiana della piccola e media industria;

Sabatucci Fausto, in rappresentanza della Confederazione generale del lavoro;

Borgomeo Carlo, in rappresentanza della Confederazione italiana dei sindacati dei lavoratori;

Chiavegatti dott. Arrigo, in rappresentanza della Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Elia dott. Giovan Piero, in rappresentanza dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale);

Pezzali dott. Tiziano, in rappresentanza della Banca di credito finanziario (Mediobanca);

Parisi Presicce dott. Alberto, in rappresentanza della Banca nazionale del lavoro;

Latino dott. Pasquale, in rappresentanza dell'Istituto mobiliare italiano;

Giordano dott. Mario, in rappresentanza dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER);

Braidotti dott. Mario, in rappresentanza dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Lazio (Medio credito regionale del Lazio);

Cultrera prof. Rolando, in rappresentanza di istituti di ricerca applicata;

Mei ing. Amerigo, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

Mazzoli dott. Wolfango, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Silva dott. Armando, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Russo dott. Sebastiano, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Mastragostino dott. Nevio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Crenca dott. Mario, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Bagni dott. Carlo, Forti dott. Giovanbattista, Mariani dott. Isidoro Franco, Murè prof. Giuseppe, esperti.

Art. 2.

Con successivo decreto saranno nominati i rappresentanti del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dell'Unione italiana del lavoro.

Roma, addì 30 novembre 1971

Il Ministro: GAVA

(11365)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1971.

Disposizioni per la corresponsione delle integrazioni di prezzo ordinaria e supplementare ai semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nelle campagne 1971-72 e successive.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE FINANZE, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il trattato delle comunità economiche europee ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale è stata istituta l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A., che reca, fra l'altro, modifiche alla predetta legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il regolamento n. 136/66 del 22 settembre 1966 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, la concessione di una integrazione di prezzo per i semi di colza, ravizzone e girasole di origine comunitaria disoleati;

Visto il regolamento n. 116/67 del 6 giugno 1967, del Consiglio dei Ministri delle Comunità economiche europee relativo alla integrazione suddetta e successive modifiche ed integrazioni, nonchè il regolamento n. 2114/71 del 28 settembre 1971, che a decorrere dal 1° gennaio 1972 sostituisce il citato regolamento n. 116/67;

Visto il regolamento n. 876/67 del 20 novembre 1967 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, relativo ad una integrazione supplementare per i semi di colza e ravizzone trasformati in Italia, esteso, da ultimo, per la campagna di commercializzazione 1971-72, con il regolamento n. 1052/71 del 25 maggio 1971 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966 relativo all'affidamento all'A.I.M.A. dei compiti di intervento nel mercato riguardanti l'attuazione di un'organizzazione comune nel settore dei grassi;

Considerata la necessità di emanare le disposizioni occorrenti per l'applicazione dei suddetti regolamenti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., nell'ambito ed in esecuzione dei compiti di intervento alla stessa affidati con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, è incaricata di provvedere alla corresponsione agli aventi diritto dell'integrazione ordinaria di prezzo per i semi di colza, ravizzone e girasole di produzione comunitaria, disoleati in Italia, nelle campagne di commercializzazione 1971-72 e successive, con l'osservanza delle norme contemplate dai regolamenti comunitari e delle disposizioni e modalità contenute nei successivi articoli del presente decreto.

Art. 2.

Per ottenere l'integrazione di prezzo di cui al precedente art. 1, le ditte interessate debbono presentare apposita domanda, corredata del « certificato di integrazione comunitaria » di cui al successivo art. 3, alla A.I.M.A. la quale provvede direttamente al pagamento, a favore delle ditte richiedenti, dell'integrazione di prezzo spettante.

Art. 3.

La domanda di integrazione di prezzo ed il « certificato di integrazione comunitaria » sono redatti su appositi moduli, secondo le disposizioni contenute nei regolamenti n. 116/67 del 6 giugno 1967, n. 2114/71 del 28 settembre 1971 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, n. 911/68 del 5 luglio 1968 della commissione delle Comunità europee e successive modifiche ed integrazioni e le relative norme di applicazione emanate dal competente Ministero delle finanze.

A norma di quanto stabilito dall'art. 5 del regolamento n. 2114/71 del 28 settembre u.s. del Consiglio, dal 1° gennaio 1972 l'A.I.M.A. è tenuta a corrispondere l'integrazione anche a fronte di certificati di integrazione con prefissazione rilasciati dalle competenti autorità degli altri Paesi membri.

Art. 4.

Le ditte interessate, in caso di fissazione anticipata dell'ammontare dell'integrazione, secondo le facoltà previste dall'art. 3 dell'anzidetto regolamento numero 116/67/CEE, sono tenute, all'atto della presentazione della domanda di prefissazione, a costituire un deposito cauzionale di L. 1.875 per 100 kg di semi di colza, di ravizzone e di girasole, ovvero a prestare fidejussione bancaria per un medesimo ammontare.

Per la costituzione della cauzione o per la prestazione della fidejussione nonchè per lo svincolo o l'incameramento totale o parziale delle somme corrispondenti a tali garanzie finanziarie, si osservano le modalità di cui al decreto 21 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 18 aprile 1968, per quanto compatibili con le disposizioni successivamente emanate in sede comunitaria.

Art. 5.

Le disposizioni per l'esercizio dei controlli previsti dagli articoli 2, 8 e 10 del citato regolamento n. 116/67/CEE nonchè per l'attuazione dei provvedimenti, relativi alla modifica dell'ammontare dell'integrazione ed alla sospensione della prefissazione di detto ammontare, adottati dai competenti organi della CEE a norma dell'art. 7 del regolamento comunitario n. 116/67, in caso di situazione anormale nel mercato dei semi della Comunità, vengono emanate dal Ministero delle finanze.

Art. 6.

L'ammontare dell'integrazione, determinato dai competenti organi della CEE viene riportato periodicamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella rubrica « Disposizioni e Comunicati ».

Art. 7.

Per il pagamento dell'integrazione supplementare di cui al regolamento n. 876/67 del 20 novembre 1967 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee per i semi di colza e ravizzone, di origine comunitaria, disoleati in Italia nella campagna di commercializzazione 1971-72, e, se prevista, nelle campagne successive si applicano le disposizioni concernenti l'erogazione dell'integrazione ordinaria.

L'ammontare di detta integrazione supplementare spettante alle ditte nazionali che hanno proceduto alla disoleazione di semi di colza e ravizzone di origine comunitaria, nonchè le modalità ed i criteri relativi alla liquidazione dell'integrazione medesima sono stabiliti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con quelli del tesoro, delle finanze e dell'agricoltura e foreste.

Art. 8.

Chiunque nella presentazione delle domande relative alle integrazioni di cui al presente decreto fornisce dati e notizie inesatti o, per effetto di false dichiarazioni, ottiene i benefici di cui al presente decreto, soggiace alle penalità di legge.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1971

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(11367)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1971.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;
Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;
Vista la nota n. 3569 del 18 novembre 1971 con la quale il veterinario provinciale di Grosseto chiede per tale provincia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi »;
Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Grosseto è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(11441)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1971.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi dei bovini » della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;
Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1967 con il quale il territorio della provincia di Bolzano venne riconosciuto « zona indenne da brucellosi dei bovini »;
Visti il decreto ministeriale 3 giugno 1968, concernente il piano nazionale per la profilassi della brucellosi bovina ed i decreti ministeriali 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971, che recano modifiche al predetto decreto ministeriale 3 giugno 1968;
Vista la nota n. 18/4295 del 14 ottobre 1971 con la quale il veterinario provinciale di Bolzano chiede per tale provincia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi dei bovini »;
Considerato che il già citato decreto ministeriale del 12 ottobre 1967 può essere revocato sussistendo le condizioni previste dal decreto ministeriale 3 agosto 1970 perchè gli allevamenti già « indenni » acquisiscano la qualifica di « ufficialmente indenni da brucellosi dei bovini »;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 12 ottobre 1967, citato in premessa, è revocato.

Art. 2.

Il territorio della provincia di Bolzano è dichiarato « ufficialmente indenne da brucellosi dei bovini ».

Roma, addì 3 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(11442)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1971.

Classificazione della segreteria del consorzio fra i comuni di Tirano e di Vervio.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 188 del 15 luglio successivo, con il quale è stata approvata la revisione della classificazione generale dei comuni e consorzi di comuni della Repubblica, ai fini dell'assegnazione a ciascuna segreteria, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604, di un segretario comunale di qualifica corrispondente;
Visto il decreto del prefetto di Sondrio in data 15 ottobre 1971, con il quale è stata disposta la costituzione del consorzio di segreteria fra i comuni di Tirano e di Vervio;
Considerato che la popolazione residente complessiva dei due predetti comuni, in base ai dati risultanti dal censimento generale del 15 ottobre 1961 (Tirano abitanti 7502 e Vervio abitanti 607), assomma ad abitanti 8109 e che, pertanto, a termini dell'art. 1, comma secondo, della citata legge n. 604 ed in base alla tabella *A*, annessa alla legge stessa, la segreteria del suddetto consorzio deve essere compresa fra quelle della classe terza, la cui titolarità va assegnata ad un segretario capo di prima classe;
Visti gli articoli 1 e 4 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Alla classificazione generale dei comuni e consorzi di comuni della Repubblica, approvata con il decreto ministeriale 27 aprile 1963, sono apportate le variazioni appresso indicate:

1) il consorzio di segreteria fra i comuni di Tirano e Vervio (Sondrio), avente, alla data del 15 ottobre 1961, una popolazione residente complessiva di abitanti 8109, è assegnato alla classe terza;

2) il comune di Tirano (Sondrio) è depennato dall'elenco delle segreterie comunali della classe quarta;

3) il comune di Vervio (Sondrio) è depennato dall'elenco delle segreterie comunali della classe quinta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(11445)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1971.

Sostituzione temporanea del direttore generale dell'Ente Delta Padano, ente di sviluppo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, che istituisce l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano;
Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in data 5 ottobre 1955, con il quale il dott. Fernando Felicori veniva nominato direttore generale del predetto ente;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, concernente l'organizzazione degli enti di sviluppo;

Considerato che, in relazione al chiesto collocamento in aspettativa del direttore generale dell'ente a termini dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, occorre incaricare della relativa sostituzione un funzionario dell'ente stesso;

Visto l'art. 11, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, in vigore per effetto dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Giordano Marchiani, funzionario dell'Ente Delta Padano è incaricato di sostituire il direttore generale ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, in vigore per effetto dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257.

Roma, addì 7 dicembre 1971

Il Ministro: NATALI

(11532)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1971.

Autorizzazione alla società « AEGIS ITALIA S.p.a. », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle Società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Aegis Italia S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Aegis Italia S.p.A. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e la giustizia
COLOMBO

(11446)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1971.

Nomina di tre componenti il comitato esecutivo della sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, concernente l'istituzione presso la Banca nazionale del lavoro di una sezione speciale per il credito alla cooperazione, con personalità giuridica propria e sede in Roma;

Visto l'art. 4 del citato decreto n. 1421, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il comitato esecutivo della predetta sezione;

Visto il decreto interministeriale 21 ottobre 1969, relativo alla nomina dei componenti il comitato esecutivo della sezione in questione per il triennio 1969-1971;

Visto l'art. 20 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, il quale dispone che il comitato esecutivo in parola è integrato da tre rappresentanti, designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Viste le designazioni pervenute;

Ritenuto che occorre provvedere in merito;

Decretano:

Sono nominati componenti il comitato esecutivo della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro i signori:

Malfettani dott. Livio, in rappresentanza della Confederazione cooperative italiane;

Miana Silvio, in rappresentanza della Lega nazionale delle cooperative e mutue;

Bettini avv. Vittorio, in rappresentanza dell'Associazione generale delle cooperative italiane.

I predetti scadranno dalla carica unitamente agli altri componenti nominati col decreto citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1971

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(11526)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale del comune di Sestriere

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 29 ottobre 1971, n. 3376, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Sestriere relativa al quartiere Golf in frazione Colle.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765, e 19 novembre 1968, n. 1187.

(11197)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1971, n. 1716, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1971, al registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 379, è stato accolto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto il 14 ottobre 1966 dal signor Ubaldo Mei, assegnatario di un alloggio popolare sito in comune di Altidona (Ascoli Piceno) alla via Bertacchini numero 8/A, avverso il decreto del Ministro per i lavori pubblici, 23 marzo 1966, n. 1776, con il quale fu deciso il ricorso gerarchico (notificato al Ministero dei lavori pubblici ed al Ministero dell'interno il 18 aprile 1961), esperito dal comune di Altidona (Ascoli Piceno) contro il provvedimento del prefetto di Ascoli Piceno 13 marzo 1961, n. 7585.

Il suddetto ricorso straordinario in data 14 ottobre 1966 è stato accolto con la motivazione di violazione di legge ed eccesso di potere in relazione ai principi di diritto in tema di competenza a decidere i ricorsi gerarchici; e ciò in quanto il ricorso gerarchico di cui sopra è stato deciso dal Ministero dei lavori pubblici anzichè da quello dell'interno.

(11374)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di nuovi esplosivi da mina

I nuovi esplosivi da mina denominati: «Nitrogel 20», «Nitrogel 30», «Ammonit I (Italia)» e «Dynamon I (Italia)» che la società Dinamite intende fabbricare nel proprio stabilimento di Mereto di Tomba, sono riconosciuti come utilizzabili per lavori a cielo aperto ed in galleria ad eccezione dell'Ammonit I, impiegabile solo per lavori a cielo aperto — con esclusione per tutti dell'impiego in ambienti grisoutosi — ed iscritti nella categoria 2ª - gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(11373)

Autorizzazione alla provincia di Asti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1971 la provincia di Asti viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.105.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11465)

Autorizzazione alla provincia di Avellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971 la provincia di Avellino viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.754.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11466)

Autorizzazione alla provincia di Alessandria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1971 la provincia di Alessandria viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 276.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11467)

Autorizzazione alla provincia di Benevento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971 la provincia di Benevento viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 970.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11468)

Autorizzazione alla provincia di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971 la provincia di Belluno viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.270.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11469)

Autorizzazione alla provincia di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1971 la provincia di Chieti viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.788.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11470)

Autorizzazione alla provincia di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1971 la provincia di Catanzaro viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.937.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11471)

Autorizzazione alla provincia di Foggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971 la provincia di Foggia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 740.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11472)

Autorizzazione alla provincia di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1971 la provincia di L'Aquila viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.133.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11473)

Autorizzazione alla provincia di Matera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971 la provincia di Matera viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.825.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11474)

Autorizzazione alla provincia di Mantova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1971 la provincia di Mantova viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.399.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11475)

Autorizzazione alla provincia di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1971 la provincia di Napoli viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.178.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11476)

Autorizzazione alla provincia di Novara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1971 la provincia di Novara viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 760.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11477)

Autorizzazione alla provincia di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971 la provincia di Pescara viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.913.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11478)

Autorizzazione alla provincia di Salerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1971 la provincia di Salerno viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.290.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11479)

Autorizzazione alla provincia di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971 la provincia di Venezia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.420.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11480)

Autorizzazione al comune di San Vito Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di San Vito Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.550.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11426)

Autorizzazione al comune di Seren del Grappa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Seren del Grappa (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.144.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11427)

Autorizzazione al comune di Sinopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1971 il comune di Sinopoli (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.947.296, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11428)

Autorizzazione al comune di Stilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1971 il comune di Stilo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.958.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11429)

Autorizzazione al comune di Sannicandro di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1971 il comune di Sannicandro di Bari (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 129.465.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11430)

Autorizzazione al comune di Sant'Agapito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1971 il comune di Sant'Agapito (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.720.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11431)

Autorizzazione al comune di Siderno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1971 il comune di Siderno (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 444.129.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1, del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11432)

Autorizzazione al comune di Trichiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Trichiana (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.835.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11433)

Autorizzazione al comune di Tambre d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Tambre d'Alpago (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.178.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11434)

Autorizzazione al comune di Tuglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1971 il comune di Tuglie (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.537.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11435)

Autorizzazione al comune di Voltago Agordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Voltago Agordino (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.353.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11436)

Autorizzazione al comune di Vigo di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Vigo di Cadore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.324.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11437)

Autorizzazione al comune di Vallada Agordina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Vallada Agordina (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.749.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11438)

Autorizzazione al comune di Urbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Urbino (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.138.281.383, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11439)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della « Società cooperativa di consumo di Sotto il Monte », con sede in Sotto il Monte

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 dicembre 1971 la « Società cooperativa di consumo di Sotto il Monte » con sede in Sotto il Monte (Bergamo), costituita per rogito Locatelli in data 30 aprile 1947, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Luigi Agosti.

(11372)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di elettronica applicata presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di elettronica applicata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11958)

Vacanza della prima cattedra di chimica organica presso la facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna è vacante la prima cattedra di chimica organica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11959)

Vacanza della seconda cattedra di geografia presso la facoltà di magistero dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Genova, è vacante la seconda cattedra di geografia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11960)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

La dott.ssa Giuliana Sartori, nata a Trieste il 9 maggio 1947, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico rilasciatole dalla Università di Padova in data 13 febbraio 1971.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(11541)

Il dott. Mario Amato, nato a Roma il 28 ottobre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 26 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(11542)

Il dott. Vittorio Emanuele Andreucci, nato a Napoli il 12 febbraio 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Parma in data 7 luglio 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

(11543)

Il dott. Tommaso Luppino, nato a Sinopoli (Reggio Calabria) il 24 dicembre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 7 dicembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(11544)

Il dott. Mario Catalano, nato a Napoli l'11 febbraio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di agronomo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 9 maggio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(11545)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 241

Corso dei cambi del 28 dicembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	594,54	594,54	594,65	594,54	594,30	594,60	594,49	594,54	594,54	594,50
Dollaro canadese	594,05	594,05	594,35	594,05	593,80	593,60	594,15	594,05	594,05	594 —
Franco svizzero	151,775	151,775	151,80	151,775	151,40	151,78	151,80	151,775	151,75	151,75
Corona danese	83,88	83,88	83,90	83,88	83,90	83,97	83,88	83,88	83,88	83,85
Corona norvegese	88,55	88,55	88,50	88,55	88,20	88,67	88,55	88,55	88,55	88,55
Corona svedese	121,63	121,63	121,65	121,63	121,40	121,56	121,60	121,63	121,63	121,60
Fiorino olandese	181,75	181,75	181,80	181,75	181,60	184,95	181,75	181,75	181,75	181,75
Franco belga	13,147	13,1470	13,1450	13,147	13,08	13,14	13,145	13,147	13,14	13,10
Franco francese	113,765	113,765	113,80	113,765	113,70	113,80	113,77	113,765	113,76	113,75
Lira sterlina	1514,90	1514,90	1515 —	1514,90	1514,75	1515,78	1514,80	1514,90	1514,90	1514,90
Marco germanico	181,40	181,40	181,60	181,40	181,20	181,70	181,42	181,40	181,40	181,40
Scellino austriaco	25,0725	25,0725	25,07	25,0725	25 —	25,09	25,076	25,0725	25,07	25,10
Escudo portoghese	21,75	21,75	21,75	21,75	22 —	21,96	21,80	21,75	21,71	21,70
Peseta spagnola	9,019	9,019	9,0215	9,019	9 —	9,05	9,02	9,019	9,01	9 —

Media dei titoli del 28 dicembre 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,425
Redimibile 3,50 % 1934	100,375
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,125
» 5 % (Ricostruzione)	95,35
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,40
» 5 % (Città di Trieste)	95,40
» 5 % (Beni esteri)	93,70
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,125
» 5,50 % » » 1968-83	92,85
» 5,50 % » » 1969-84	95,375
» 6 % » » 1970-85	99,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,375
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,425
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,925
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,70
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,50
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,45
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,55
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	98,50
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	98,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 dicembre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	594,515
Dollaro canadese	594,10
Franco svizzero	151,777
Corona danese	83,88
Corona norvegese	88,55
Corona svedese	121,615
Fiorino olandese	181,75
Franco belga	13,146
Franco francese	113,767
Lira sterlina	1514,85
Marco germanico	181,41
Scellino austriaco	25,074
Escudo portoghese	21,775
Peseta spagnola	9,019

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 21 agosto 1971 al 31 agosto 1971, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1661/71, 1686/71, 1729/71, 1741/71, 1774/71, 1825/71, 1838/71, 1853/71 e 1865/71, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (esclusi i prodotti di cui alla voce n. ex 23.07-B della tariffa doganale « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:

— da Paesi terzi;

— dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA), dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM), da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda e Repubblica Kenya.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 21-8-1971 al 24-8-1971	Paesi terzi 25-8-1971	Paesi terzi 26-8-1971	Paesi terzi dal 27-8-1971 al 31-8-1971	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 21-8-1971 al 24-8-1971	SAMA… 25-8-1971	SAMA… 26-8-1971	SAMA… dal 27-8-1971 al 31-8-1971
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:								
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	581,25 (1)	609,35 (1)	609,35 (1)	609,35 (1)	506,25 (1)	534,35 (1)	534,35 (1)	534,35 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	6.124,35	6.405,60	6.405,60	6.405,60	5.811,85	6.093,10	6.093,10	6.093,10
11.01-D	12	Farina di avena	5.963,10	5.963,10	5.963,10	5.963,10	5.650,60	5.650,60	5.650,60	5.650,60
11.01-E		Farina di granturco:								
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	4.051,85	4.051,85	4.333,10	4.333,10	3.739,35	3.739,35	4.020,60	4.020,60
	18	II. altra	2.275,00	2.275,00	2.434,35	2.434,35	2.118,75	2.118,75	2.278,10	2.278,10
11.01-F	22	Farina di riso	3.812,50	3.812,50	3.812,50	3.812,50	3.656,25	3.656,25	3.656,25	3.656,25
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	3.305,00	3.305,00	3.305,00	3.305,00	2.992,50	2.992,50	2.992,50	2.992,50
11.01-H	28	Farina di miglio	1.959,35	1.959,35	1.959,35	1.959,35	1.803,10	1.803,10	1.803,10	1.803,10
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo	2.281,25	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.125,00	2.443,75	2.443,75	2.443,75
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:								
		A. semole, semolini:								
	008	II. di segala	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.312,50	5.312,50	5.312,50	5.312,50
	012	III. di orzo	6.124,35	6.405,60	6.405,60	6.405,60	5.811,85	6.093,10	6.093,10	6.093,10

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dal 21-8-1971 al 24-8-1971	Paesi terzi 25-8-1971	Paesi terzi 26-8-1971	Paesi terzi dal 27-8-1971 al 31-8-1971	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 21-8-1971 al 24-8-1971	SAMA... 25-8-1971	SAMA... 26-8-1971	SAMA... dal 27-8-1971 al 31-8-1971
11.02 (segue)	015	IV. di avena	5.963,10	5.963,10	5.963,10	5.963,10	5.650,60	5.650,60	5.650,60	5.650,60
		V. di granturco:								
		a. aventi tenore in sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso:								
	019	1. destinati all'industria della birra (2)	1.065,00	1.065,00	1.346,25	1.346,25	752,50	752,50	1.033,75	1.033,75
	023	2. altri	4.051,85	4.051,85	4.333,10	4.333,10	3.739,35	3.739,35	4.020,60	4.020,60
	025	b. altri	2.275,00	2.275,00	2.434,35	2.434,35	2.118,75	2.118,75	2.278,10	2.278,10
	028	VI. di riso	3.812,50	3.812,50	3.812,50	3.812,50	3.656,25	3.656,25	3.656,25	3.656,25
	032	VII. di grano saraceno	3.305,00	3.305,00	3.305,00	3.305,00	2.992,50	2.992,50	2.992,50	2.992,50
	035	VIII. di miglio	1.959,35	1.959,35	1.959,35	1.959,35	1.803,10	1.803,10	1.803,10	1.803,10
	038	IX. di sorgo	2.281,25	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.125,00	2.443,75	2.443,75	2.443,75
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. mondati (decorticati o pilati):								
	046	1. di orzo	5.322,50	5.572,50	5.572,50	5.572,50	5.166,25	5.416,25	5.416,25	5.416,25
		2. di avena:								
	047	aa. avena spuntata	3.358,10	3.358,10	3.358,10	3.358,10	3.201,85	3.201,85	3.201,85	3.201,85
	049	bb. altra	5.806,85	5.806,85	5.806,85	5.806,85	5.650,80	5.650,60	5.650,60	5.650,60
	050	3. di grano saraceno	2.816,25	2.816,25	2.816,25	2.816,25	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
	051	4. di miglio	2.984,35	2.984,35	2.984,35	2.984,35	2.828,10	2.828,10	2.828,10	2.828,10
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):								
	054	1. di orzo	5.322,50	5.572,50	5.572,50	5.572,50	5.166,25	5.416,25	5.416,25	5.416,25
	056	2. di avena	5.806,85	5.806,85	5.806,85	5.806,85	5.650,60	5.650,60	5.650,60	5.650,60
	057	3. di grano saraceno	2.816,25	2.816,25	2.816,25	2.816,25	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
	059	4. di miglio	2.984,35	2.984,35	2.984,35	2.984,35	2.828,10	2.828,10	2.828,10	2.828,10
		II. di altri cereali:								
	061	a. di frumento	4.416,25	4.416,25	4.416,25	4.416,25	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
	063	b. di segala	4.081,25	4.081,25	4.081,25	4.081,25	3.925,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00
	064	c. di granturco	3.480,00	3.480,00	3.730,00	3.730,00	3.323,75	3.323,75	3.573,75	3.573,75

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 21-8-1971 al 24-8-1971	Paesi terzi 25-8-1971	Paesi terzi 26-8-1971	Paesi terzi dal 27-8-1971 al 31-8-1971	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 21-8-1971 al 24-8-1971	SAMA... 25-8-1971	SAMA... 26-8-1971	SAMA... dal 27-8-1971 al 31-8-1971
11.02 (segue)	066	d. di sorgo	3.489,35	3.989,35	3.989,35	3.989,35	3.333,10	3.833,10	3.833,10	3.833,10
	069	e. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:								
	078	I. di frumento	5.281,25	5.281,25	5.281,25	5.281,25	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00
	082	II. di segala	4.878,10	4.878,10	4.878,10	4.878,10	4.721,85	4.721,85	4.721,85	4.721,85
	085	III. di orzo	8.384,35	8.775,00	8.775,00	8.775,00	8.071,85	8.462,50	8.462,50	8.462,50
	088	IV. di avena	5.179,35	5.179,35	5.179,35	5.179,35	5.023,10	5.023,10	5.023,10	5.023,10
	092	V. di granturco	3.480,00	3.480,00	3.730,00	3.730,00	3.323,75	3.323,75	3.573,75	3.573,75
	095	VI. di grano saraceno	2.816,25	2.816,25	2.816,25	2.816,25	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
	098	VII. di miglio	2.984,35	2.984,35	2.984,35	2.984,35	2.828,10	2.828,10	2.828,10	2.828,10
	102	VIII. di sorgo	3.489,35	3.989,35	3.989,35	3.989,35	3.333,10	3.833,10	3.833,10	3.833,10
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:								
	109	I. di frumento	3.423,75	3.423,75	3.423,75	3.423,75	3.267,50	3.267,50	3.267,50	3.267,50
	110	II. di segala	3.166,25	3.166,25	3.166,25	3.166,25	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
	111	III. di orzo	3.449,35	3.608,75	3.608,75	3.608,75	3.293,10	3.452,50	3.452,50	3.452,50
	113	IV. di avena	3.358,10	3.358,10	3.358,10	3.358,10	3.201,85	3.201,85	3.201,85	3.201,85
	114	V. di granturco	2.275,00	2.275,00	2.434,35	2.434,35	2.118,75	2.118,75	2.278,10	2.278,10
	116	VI. di grano saraceno	1.851,85	1.851,85	1.851,85	1.851,85	1.695,60	1.695,60	1.695,60	1.695,60
	117	VII. di miglio	1.959,35	1.959,35	1.959,35	1.959,35	1.803,10	1.803,10	1.803,10	1.803,10
	119	VIII. di sorgo	2.281,25	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.125,00	2.443,75	2.443,75	2.443,75
	120	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. cereali schiacciati:								
	126	1. di orzo	3.449,35	3.608,75	3.608,75	3.608,75	3.293,10	3.452,50	3.452,50	3.452,50
	127	2. di avena	3.358,10	3.358,10	3.358,10	3.358,10	3.201,85	3.201,85	3.201,85	3.201,85
	129	3. di grano saraceno	1.851,85	1.851,85	1.851,85	1.851,85	1.695,60	1.695,60	1.695,60	1.695,60
	130	4. di miglio	1.959,35	1.959,35	1.959,35	1.959,35	1.803,10	1.803,10	1.803,10	1.803,10

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 21-8-1971 al 24-8-1971	Paesi terzi 25-8-1971	Paesi terzi 26-8-1971	Paesi terzi dal 27-8-1971 al 31-8-1971	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 21-8-1971 al 24-8-1971	SAMA ecc. 25-8-1971	SAMA ecc. 26-8-1971	SAMA ecc. dal 27-8-1971 al 31-8-1971
11.02 (segue)		b. fiocchi:								
	131	1. di orzo	6.770,00	7.082,50	7.082,50	7.082,50	6.457,50	6.770,00	6.770,00	6.770,00
	133	2. di avena	6.591,25	6.591,25	6.591,25	6.591,25	6.278,75	6.278,75	6.278,75	6.278,75
	134	3. di grano saraceno	3.305,00	3.305,00	3 305,00	3.305,00	2.992,50	2.992,50	2.992,50	2.992,50
	136	4. di miglio	3.493,75	3.493,75	3.493,75	3.493,75	3.181,25	3.181,25	3.181,25	3.181,25
		II. di altri cereali:								
	137	a. di frumento	6.078,10	6.078,10	6.078,10	6.078,10	5.765,60	5.765,60	5.765,60	5.765,60
	139	b. di segala	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.312,50	5.312,50	5.312,50	5.312,50
	140	c. di granturco	4.051,85	4.051,85	4.333,10	4.333,10	3.739,35	3.739,35	4.020,60	4.020,60
	141	d. di sorgo	4.061,85	4.624,35	4.624,35	4.624,35	3.749,35	4.311,85	4.311,85	4.311,85
		e. altri:								
	143	1. fiocchi di riso	6.521,25	6.521,25	6.521,25	6.521,25	6.208,75	6.208,75	6.208,75	6.208,75
	146	2. non nominati	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
		F. agglomerati (« pellets »):								
	149	I. di frumento	6.078,10	6.078,10	6.078,10	6.078,10	5.765,60	5.765,60	5.765,60	5.765,60
	150	II. di segala	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.312,50	5.312,50	5.312,50	5.312,50
	153	III. di orzo	6.124,35	6.405,60	6.405,60	6.405,60	5.811,85	6.093,10	6.093,10	6.093,10
	156	IV. di avena	5.963,10	5.963,10	5.963,10	5.963,10	5.650,60	5.650,60	5.650,60	5.650,60
	159	V. di granturco	4.051,85	4.051,85	4.333,10	4.333,10	3.739,35	3.739,35	4.020,60	4.020,60
	160	VI. di riso	3.812,50	3.812,50	3.812,50	3.812,50	3.656,25	3.656,25	3.656,25	3.656,25
	161	VII. di grano saraceno	3.305,00	3.305,00	3.305,00	3.305,00	2.992,50	2.992,50	2.992,50	2.992,50
	163	VIII. di miglio	1.959,35	1.959,35	1.959,35	1.959,35	1.803,10	1.803,10	1.803,10	1.803,10
	166	IX. di sorgo	2.281,25	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.125,00	2.443,75	2.443,75	2.443,75
	169	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:								
	172	I. di frumento	2.715,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00	2.402,50	2.402,50	2.402,50	2.402,50
	175	II. altri	1.870,60	1.870,60	1.988,10	1.988,10	1.558,10	1.558,10	1.675,60	1.675,60
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:								
	01	A denaturati	737,50	765,60	765,60	765,60	468,75	496,85	496,85	496,85
		B. altri								
	08	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.735,60	1.735,60	1.987,50	1.987,50	560,60	560,60	812,50	812,50
	12	II. non nominati	4.407,50	4.407,50	4.658,75	4.658,75	3.232,50	3.232,50	3.483,75	3.483,75

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 21-8-1971 al 24-8-1971	Paesi terzi 25-8-1971	Paesi terzi 26-8-1971	Paesi terzi dal 27-8-1971 al 31-8-1971	SAMA, PTOM; Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 21-8-1971 al 24-8-1971	SAMA... 25-8-1971	SAMA... 26-8-1971	SAMA... dal 27-8-1971 al 31-8-1971
11.07		Malto, anche torrefatto:								
		A. non torrefatto:								
		I. di frumento:								
	01	a. presentato sotto forma di farina	6.264,35	6.264,35	6.264,35	6.264,35	5.701,85	5.701,85	5.701,85	5.701,85
	04	b. altro	4.822,50	4.822,50	4.822,50	4.822,50	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
		II. altro:								
	11	a. presentato sotto forma di farina	6.309,35	6.587,50	6.587,50	6.587,50	5.746,85	6.025,00	6.025,00	6.025,00
	14	b. non nominato	4.856,85	5.064,35	5.064,35	5.064,35	4.294,35	4.501,85	4.501,85	4.501,85
	21	B. torrefatto	5.566,85	5.809,35	5.809,35	5.809,35	5.004,35	5.246,85	5.246,85	5.246,85
11.08		Amidi e fecole; inulina:								
		A. amidi e fecole:								
	01	I. amido di granturco	1.735,60	1.735,60	1.987,50	1.987,50	673,10	673,10	925,00	925,00
	04	II. amido di riso	2.846,85	2.846,85	2.846,85	2.846,85	1.253,10	1.253,10	1.253,10	1.253,10
	07	III. amido di frumento	2.712,50	2.712,50	2.712,50	2.712,50	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	14	IV. fecola di patate	1.735,60	1.735,60	1.987,50	1.987,50	673,10	673,10	925,00	925,00
	18	V. altri	1.735,60	1.735,60	1.987,50	1.987,50	336,85	336,85	462,50	462,50
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:								
		A. non torrefatti:								
	02	I. di frumento	12.375,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	05	II. altri	10.211,25	10.211,25	10.523,75	10.523,75	836,25	836,25	1.148,75	1.148,75
	08	B. torrefatti	12.375,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17.02		Altri zuccheri; sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:								
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.878,10	5.878,10	6.206,25	6.206,25	878,10	878,10	1.206,25	1.206,25
	06	b. altri	4.110,60	4.110,60	4.362,50	4.362,50	673,10	673,10	925,00	925,00
		II. altri:								
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.878,10	5.878,10	6.206,25	6.206,25	878,10	878,10	1.206,25	1.206,25
	09	b. non nominati	4.110,60	4.110,60	4.362,50	4.362,50	673,10	673,10	925,00	925,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 21-8-1971 al 24-8-1971	Paesi terzi 25-8-1971	Paesi terzi 26-8-1971	Paesi terzi dal 27-8-1971 al 31-8-1971	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 21-8-1971 al 24-8-1971	SAMA, PTOM... 25-8-1971	SAMA, PTOM... 26-8-1971	SAMA, PTOM... dal 27-8-1971 al 31-8-1971
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina) esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata . .	5.878,10	5.878,10	6.206,25	6.206,25	878,10	878,10	1.206,25	1.206,25
	12	II. altri	4.110,60	4.110,60	4.362,50	4.362,50	673,10	673,10	925,00	925,00
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:								
		A. di cereali:								
		I. di granturco o di riso:								
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	851,25	851,25	851,25	898,10	851,25	851,25	851,25	898,10
		b. altri								
	04	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.361,25	1.361,25	1.361,25	1.436,25	1.361,25	1.361,25	1.361,25	1.436,25
	07	2. non nominati	2.723,10	2.723,10	2.723,10	2.873,10	2.723,10	2.723,10	2.723,10	2.873,10
		II. di altri cereali:								
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	680,60	680,60	680,60	718,10	680,60	680,60	680,60	718,10
	14	b. altri	2.723,10	2.723,10	2.723,10	2.873,10	2.723,10	2.723,10	2.723,10	2.873,10

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero per le finanze.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissione esaminatrice del concorso a sedici posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale di sorveglianza della carriera esecutiva dell'amministrazione penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1971, registro n. 13, foglio n. 142, col quale è stato indetto un concorso a sedici posti di aiutante aggiunto in prova (ex coeff. 157) nel ruolo del personale di sorveglianza della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena;

Visto il regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 10 ottobre 1962, n. 1494;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso stesso, nonchè a quella dei due tecnici di cui all'art. 8 della legge n. 1494 precitata;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso a sedici posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale di sorveglianza della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, indetto con il decreto ministeriale 20 giugno 1970, è costituita come appresso:

Presidente:

Soldano dott. Luigi, ispettore generale negli istituti di prevenzione e pena;

Presidente supplente:

Valenti dott. Luigi, ispettore generale negli istituti di prevenzione e pena a riposo.

Membri effettivi:

Porzio dott. Antonino, direttore capo negli istituti di prevenzione e pena;

Rossi dott. Claudio, direttore negli istituti di prevenzione e pena;

Alassio dott. Italo, direttore negli istituti di prevenzione e pena;

Zicari dott. Ugo, direttore negli istituti di prevenzione e pena.

Membri supplenti:

Mangano dott. Stefano, direttore negli istituti di prevenzione e pena.

Segretario:

Strabbioli dott. Barnaba, direttore negli istituti di prevenzione e pena.

TECNICI DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1962, N. 1494

Effettivi:

Saccu dott. Carmine, specializzato in neuropsichiatria infantile;

Occulto Raffaele, educatore principale.

Supplenti:

Antonucci dott. Fausto, specializzato in neuropsichiatria infantile;

Del Curatolo Giuseppe, educatore.

La spesa presunta per i lavori che la commissione esaminatrice effettuerà entro il corrente anno ammonta a L. 260.000 (duecentosessantamila) e graverà sul capitolo 1051/5 per l'anno finanziario 1971.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 ottobre 1971

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1971
Registro n. 35 Grazia e giustizia, foglio n. 32

(11379)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595, e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa all'istituzione di un fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, contenente norme di esecuzione della predetta legge 14 febbraio 1963, n. 280;

Visto il proprio decreto 18 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 27 marzo 1969, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 13 ottobre 1971, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito del concorso sopracitato, formate a norma dell'art. 12 del cennato decreto 18 febbraio 1969;

Viste le indicazioni preferenziali relative alla sede di godimento delle borse, espresse, a norma dell'art. 3, punto 1, del bando di concorso, dai candidati utilmente collocati nelle varie graduatorie;

Considerato che, in base alle risultanze della graduatoria di cui sopra, può essere assegnata solo una parte delle borse poste a concorso, e che pertanto risulteranno vacanti alcune delle sedi indicate nel citato decreto ministeriale 18 febbraio 1969;

Ritenuto che la precipua finalità istituzionale del fondo a gestione autonoma consiste nell'inviare all'estero il maggior numero di giovani particolarmente versati nel commercio internazionale;

Considerato inoltre che il sig. Locchi rag. Vittorio pure essendo risultato idoneo del concorso più volte citato, non può usufruire della borsa per uno dei Paesi richiesti: Regno Unito (Liverpool), Stati Uniti d'America (Georgia), Stati Uniti d'America (Stato di Washington), Australia (Perth), Canada (Alberta o Columbia Britannica), in quanto le borse per i medesimi devono essere attribuite ai candidati che lo precedono nelle rispettive graduatorie;

Vista l'istanza del 18 ottobre 1971, con la quale il predetto rag. Locchi ha chiesto di poter compiere la pratica commerciale nel Pakistan Orientale, sede rimasta vacante per mancanza di vincitori;

Ritenuta al riguardo l'opportunità di avvalersi della facoltà di cui all'art. 15, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale del 27 marzo 1969;

Considerata l'opportunità di avvalersi della facoltà di cui al disposto dell'art 13 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1963, n. 280;

Considerato altresì che i signori: Janni rag. Benizio e Langone rag. Vito, i quali, in base alla posizione nelle graduatorie relative ai Paesi richiesti ed alle preferenze espresse, avrebbero acquisito il diritto all'assegnazione di una borsa di pratica commerciale rispettivamente per gli Stati Uniti d'America (Stato della Georgia) e Zambia non hanno provveduto a trasmettere nel termine prescritto i documenti indicati dall'art. 13 del bando di concorso e che pertanto i medesimi devono intendersi decaduti dal concorso in questione;

Considerato altresì che il sig. Costanzo dott. Stefano pur essendo risultato idoneo nel concorso più volte citato non può usufruire della borsa per i Paesi richiesti (Thailandia, Kenia, Stati Uniti d'America - Stato di Washington, Messico, Libano) e non ha chiesto di poter compiere la pratica commerciale in una delle sedi rimaste vacanti per mancanza di vincitori, nè ha provveduto a trasmettere nel termine previsto i documenti indicati nel citato art. 13 del bando di concorso e deve pertanto intendersi decaduto dal concorso stesso;

Vista e riconosciuta regolare la documentazione presentata dagli altri candidati idonei nonchè la documentazione presentata dal rag. Locchi a norma dell'art. 13 del bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti candidati del concorso per titoli ed esami per la assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero citato nelle premesse, sono dichiarati assegnatari di una borsa

di pratica commerciale — da fruire con le modalità indicate nel bando di concorso — per il Paese a fianco di ciascuno di essi indicato:

Bugatti dott. Ranieri: Messico;
Brunetti dott. Bruno: Singapore;
Rachelli rag. Gabriella: Kenia;
Nanni dott. Vittorio: Thailandia;
Mamberto dott. Giorgio: Libano;
Ronzoni sig. Giovanni: Cile;
Carbone dott. Vito: Stati Uniti d'America (Stato di Washington);
Cavasino dott. Gennaro: Canada;
Renault dott. Roberto: Venezuela;
Picco dott. Giovanni: Australia (Perth);
Clerici geom. Amerigo: Panama;
Zanotti dott. Bruno: Regno Unito (Liverpool);
Arici rag. Giuseppe: Ceylon;
Locchi rag. Vittorio: Pakistan Orientale.

Art. 2.

I signori: Janni rag. Benizio, Langone rag. Vito e Costanzo dott. Stefano vengono dichiarati decaduti dal concorso per i motivi di cui alle premesse.

Art. 3.

I sopraindicati vincitori compiranno un periodo di tirocinio pratico, non superiore a tre mesi, in base al disposto dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, e dell'art. 16 del decreto ministeriale 18 febbraio 1969.

Per la durata di detto periodo verrà corrisposto ai medesimi un assegno mensile di L. 120.000 (centoventimila) nette.

Art. 4.

La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sul fondo a gestione autonoma per la sovvenzione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1971

Il Ministro: ZAGARI

(11549)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per il conferimento di borse di studio per l'anno 1971-72 ai figli dei segretari comunali e provinciali in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento delle seguenti borse di studio per l'anno 1971-72:

a) n. 250 da L. 50.000 ciascuna per la frequenza del 1°, 2° e 3° corso della scuola media unica od istituti equiparati;

b) n. 200 da L. 90.000 ciascuna per la frequenza delle scuole medie superiori (ginnasio, liceo classico e scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, scuole professionali superiori);

c) n. 150 da L. 200.000 ciascuna per la frequenza delle università ed altri istituti accademici superiori, di cui:

n. 50 riservate agli *studenti universitari iscritti* al primo anno del corso di laurea;

n. 100 riservate agli studenti universitari iscritti agli anni successivi al primo.

Nell'ambito della presente categoria *c*), qualora le borse di studio riservate agli studenti iscritti al primo anno non dovessero essere tutte attribuite la differenza andrà a beneficio degli studenti iscritti agli anni successivi, e viceversa.

L'ammontare delle borse di studio non attribuite nell'ambito di una delle suddette tre categorie *a*), *b*), *c*), andrà a beneficio di quella fra le categorie medesime i cui candidati risulteranno essere in numero superiore alle borse di studio assegnate.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i figli dei segretari comunali e provinciali di ruolo in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso è necessario che i candidati:

a) *se studenti universitari*: abbiano sostenuto e superato nell'anno accademico 1970-71 (compresa la sessione di febbraio 1972) tutti gli esami relativi al corso cui risultano iscritti, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà, con una media non inferiore a 24/30;

b) *se studenti delle scuole medie inferiori e superiori ovvero studenti universitari iscritti al I corso nell'anno accademico* 1971-72: siano stati promossi in unica sessione; abbiano riportato nello scrutinio o negli esami il giudizio complessivo non inferiore a « buono », oppure una votazione non inferiore alle media di 7/10, ovvero di 42/60 negli esami finali di Stato (maturità classica, tecnica, scientifica, ecc.); non abbiano frequentato da ripetenti l'anno scolastico 1970-71.

Art. 4.

Non sono ammessi al concorso gli studenti universitari fuori corso ed i laureati iscritti o che si iscrivono ad altri corsi di laurea od a corsi di perfezionamento a carattere post-universitario, nonchè quelli che per l'anno accademico 1971-72 fruiscono del presalario universitario.

Non sono, inoltre, ammessi al concorso gli studenti, di qualsiasi ordine e grado, che per l'anno 1971-72 beneficiano di borse di studio concesse da altri enti oppure sono ricoverati in istituti con retta a carico della pubblica assistenza.

Per ogni nucleo famigliare non potrà essere assegnata più di una delle borse di studio messe a concorso col presente decreto.

Nel caso che più candidati appartenenti al medesimo nucleo familiare dovessero risultare vincitori, la borsa di studio verrà attribuita solo a quello che risulterà utilmente classificato per la borsa di maggiore importo o, qualora trattasi di candidati appartenenti alla medesima categoria, a quello che risulterà meglio classificato nella relativa graduatoria.

Art. 5.

Le domande di partecipazione al concorso dirette al Ministero dell'interno Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno essere presentate alle prefetture di residenza entro e non oltre i seguenti termini:

10 marzo 1972 per gli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado;

10 maggio 1972 per gli studenti universitari o di altri istituti accademici.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini sopra indicati. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) stato di famiglia, completato della dichiarazione dello ufficio distrettuale delle imposte dirette relativa al reddito netto familiare accertato per il 1970 o, in mancanza di accertamento, denunciato ai fini della imposta complementare. Tale dichiarazione è richiesta anche se negativa;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante:

a) *per gli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado*:

la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell'anno scolastico 1970-71, con la espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente ed ha conseguito in unica sessione la promozione o l'ammissione al corso da frequentare;

l'iscrizione e la frequenza per l'anno scolastico 1971-72;

b) *per gli studenti iscritti nell'anno accademico* 1971-72 *al primo corso di facoltà universitaria o di altro istituto accademico superiore*:

la votazione conseguita in sede di esame finale di Stato con l'espressa dichiarazione che il concorrente non ha frequentato da ripetente l'anno scolastico 1970-71;

c) *per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori del II corso e successivi*:

la votazione conseguita nelle singole materie con la espressa dichiarazione che lo studente nell'anno accademico 1970-71 (compresa la sessione di febbraio 1972) ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso cui era iscritto, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà. Per ciascuna materia dovrà essere specificato se la stessa sia fondamentale o facoltativa;

3) dichiarazione della segreteria dell'Università o dell'istituto accademico superiore, per i concorrenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), dalla quale risulti che lo studente non fruisce di presalario universitario;

4) (*solo per il personale in posizione di quiescenza*): atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risulti che il richiedente è un segretario comunale o provinciale in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione, nonchè l'indicazione dell'ultima sede di servizio e dell'anno in cui lasciò il servizio attivo.

La domanda di ammissione al concorso dev'essere sottoscritta dal richiedente funzionario in attività di servizio o in posizione di quiescenza. La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario del comune di residenza del richiedente ovvero da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per il personale in attività di servizio è sufficiente il visto del capo dell'amministrazione.

Nella domanda il richiedente dovrà espressamente dichiarare che il candidato non trovasi in alcuna delle condizioni di inammissibilità al concorso previste dall'art. 4 del presente decreto.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate della documentazione in conformità a quanto prescritto dal presente bando.

Art. 6.

Con successivo provvedimento verrà nominata l'apposita commissione che dovrà procedere alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste all'art. 1 del presente decreto.

L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuata dalla commissione suddetta sulla base della media dei voti conseguiti da ciascuno di essi. A parità di merito sarà tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare e delle condizioni economiche della famiglia.

Ai fini del computo della media dei voti riportati nello scrutinio o negli esami sono esclusi quelli conseguiti in condotta, in educazione fisica (salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88) e nelle materie facoltative.

Art. 7.

La spesa occorrente per la esecuzione del presente decreto sara imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Roma, addì 6 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(11377)

Concorso per il conferimento di borse di studio per l'anno 1971-72 agli orfani dei segretari comunali e provinciali

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento delle seguenti borse di studio per l'anno 1971-72:

a) n. 30 dal L. 60.000 ciascuna per la frequenza del 1°, 2° e 3° corso della scuola media unica ed istituti equiparati;

b) n. 20 da L. 110.000 ciascuna per la frequenza delle scuole medie superiori (ginnasio, liceo classico e scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, scuole professionali superiori);

c) n. 10 da L. 300.000 ciascuna per la frequenza delle università ed altri istituti accademici superiori, di cui:

n. 3 riservate agli studenti universitari iscritti al primo anno del corso di laurea;

n. 7 riservate agli studenti universitari iscritti agli anni successivi al primo.

Nell'ambito della presente categoria *c*), qualora le borse di studio riservate agli studenti iscritti al primo anno non dovessero essere tutte attribuite la differenza andrà a beneficio degli studenti iscritti agli anni successivi, e viceversa.

L'ammontare delle borse di studio non attribuite nell'ambito di una delle suddette tre categorie *a*), *b*), *c*) andrà a beneficio di quella fra le categorie medesime i cui candidati risulteranno essere in numero superiore alle borse di studio assegnate.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli orfani dei segretari comunali e provinciali che all'atto del decesso si trovavano in attività di servizio di ruolo ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso è necessario che i candidati:

a) *se studenti universitari*: abbiano sostenuto e superato nell'anno accademico 1970-71 (compresa la sessione di febbraio 1972) tutti gli esami relativi al corso cui risultano iscritti, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà;

b) *se studenti delle scuole medie inferiori e superiori, ovvero studenti universitari iscritti al I corso dell'anno accademico* 1971-72: siano stati promossi in unica sessione e non abbiano frequentato da ripetenti l'anno scolastico 1970-71.

Art. 4.

Non sono ammessi al concorso gli studenti universitari fuori corso ed i laureati iscritti o che si iscrivono ad altri corsi di laurea od a corsi di perfezionamento a carattere post-universitario, nonchè quelli che per l'anno accademico 1971-72 fruiscono del presalario universitario.

Non sono, inoltre, ammessi al concorso gli studenti, di qualsiasi ordine e grado, che per l'anno 1971-72 beneficiano di borse di studio concesse da altri enti oppure sono ricoverati in istituti con retta a carico della pubblica assistenza.

Per ogni nucleo famigliare non potrà essere assegnata più di una delle borse di studio messe a concorso col presente decreto.

Nel caso in cui più candidati appartenenti al medesimo nucleo familiare dovessero risultare vincitori, la borsa di studio verrà attribuita solo a quello che risulterà utilmente classificato per la borsa di maggiore importo, o, qualora trattasi di candidati appartenenti alla medesima categoria, a quello che risulterà meglio classificato nella relativa graduatoria.

La limitazione di cui al terzo e quarto comma del presente articolo non si applica qualora per ciascuna delle tre categorie *a*), *b*), *c*), previste all'art. 1 il numero dei concorrenti risulterà inferiore a quello delle borse di studio rispettivamente messe a concorso.

Art. 5.

Le domande di partecipazione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno essere presentate alle prefetture di residenza entro e non oltre i seguenti termini:

10 marzo 1972 per gli *studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado*;

10 maggio 1972 per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini sopra indicati. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1) stato di famiglia, completato della dichiarazione dello ufficio distrettuale delle imposte dirette relativa al reddito

netto familiare accertato per il 1970, o, in mancanza di accertamento, denunciato ai fini della imposta complementare. Tale dichiarazione è richiesta anche se negativa;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante:

a) *per gli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado*:

la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell'anno scolastico 1970-71, con la espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente ed ha conseguito in unica sessione la promozione o l'ammissione al corso da frequentare;

l'iscrizione e la frequenza per l'anno scolastico 1971-72;

b) *per gli studenti iscritti nell'anno accademico* 1971-72 *al I corso di facoltà universitaria o di altro istituto accademico superiore*:

la votazione conseguita in sede di esame finale di Stato con l'espressa dichiarazione che il concorrente non ha frequentato da ripetente l'anno scolastico 1970-71;

c) *per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori del II corso e successivi*:

la votazione conseguita nelle singole materie con la espressa dichiarazione che lo studente nell'anno accademico 1970-71 (compresa la sessione di febbraio 1972) ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso cui era iscritto, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà. Per ciascuna di tali materie dovrà essere specificato se la stessa sia fondamentale o facoltativa;

3) dichiarazione della segreteria dell'università o dell'istituto accademico superiore, per i concorrenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), dalla quale risulti che lo studente per l'anno 1971-72 non fruisce di presalario universitario;

4) atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dello art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che il candidato è orfano di segretario comunale o provinciale che allo atto del decesso si trovava in attività di servizio di ruolo, ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione.

La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal candidato medesimo, se maggiorenne, ovvero da chi esercita la patria potestà, se minorenne.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario del comune di residenza del richiedente, ovvero da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nella domanda il richiedente dovrà espressamente dichiarare che il candidato non trovasi in alcuna delle condizioni di inammissibilità al concorso previste dall'art. 4 del presente decreto.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate della documentazione in conformità a quanto prescritto dal presente bando.

Art. 6.

Con successivo provvedimento verrà nominata l'apposita commissione, che dovrà procedere alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste all'art. 1 del presente decreto.

L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuata dalla commissione suddetta in misura direttamente proporzionale alla media dei voti conseguiti da ciascuno di essi, nonchè al numero dei componenti il nucleo familiare ed inversamente proporzionale alle condizioni economiche della famiglia.

Ai fini del computo della media dei voti riportati nello scrutinio o negli esami sono esclusi quelli conseguiti in condotta, in educazione fisica (salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88) e nelle materie facoltative.

Art. 7.

La spesa occorrente per la esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Roma, addì 6 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(11378)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per esami a venti (ora diciassette) posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 38;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1970, registro n. 66 Difesa, foglio n. 286, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venti posti di chimico, fisico e biologo coadiutore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito (dei suddetti venti posti, quattordici riservati ai laureati in fisica e sei ai laureati in scienze biologiche);

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1971, con il quale si è provveduto ad adeguare il suddetto bando di concorso alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e conseguentemente a ridurre da venti a diciassette i posti da conferire, di cui dodici riservati ai laureati in fisica e cinque ai laureati in scienze biologiche ed a riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso in questione;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1966, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice, riguardante i dodici posti riservati ai laureati in fisica, del concorso per esami a venti (ora diciassette) posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 7 novembre 1970 e modificato con decreto ministeriale 1° settembre 1971, è così composta:

Presidente:

Caianiello dott. Vincenzo, consigliere di Stato.

Membri:

Vaccaro dott. Fausto, ispettore generale chimico;

Frascatani dott. Domenico, chimico capo reparto;

Sciuti prof. Sebastiano, ordinario di fisica nucleare presso l'Università di Roma;

Borgia prof. Bruno, libero docente di fisica generale presso l'Università di Roma.

Membri aggiunti:

Gerardi dott. Virgilio, direttore di divisione (M), per il colloquio facoltativo di lingua tedesca;

Perri dott. Giorgio, maggiore S.Te. chimico fisico, per misure fisiche e strumentazione.

Segretario:

Casertano dott. Romolo, direttore di sezione.

Art. 2.

La commissione esaminatrice, riguardante i cinque posti riservati ai laureati in scienze biologiche, del concorso per esami a venti (ora diciassette) posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 7 novembre 1970 e modificato con decreto ministeriale 1° settembre 1971, è così composta:

Presidente:

Caianiello dott. Vincenzo, consigliere di Stato.

Membri:

Vaccaro dott. Fausto, ispettore generale chimico;

Frascatani dott. Domenico, chimico capo reparto;

Rossi prof. Aldo, incaricato di istologia presso l'Università di Roma;

Mammarella prof. Luigino, libero docente di igiene presso l'Università di Roma.

Membri aggiunti:

Gerardi dott. Virgilio, direttore di divisione (M), per il colloquio facoltativo di lingua tedesca;

Alberti dott. Alberto, maggiore S.Te. chimico fisico, per preparazioni microbiologiche ed istologiche.

Segretario:

Casertano dott. Romolo, direttore di sezione.

Art. 3.

Ai componenti ed al segretario delle anzidette commissioni verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 ottobre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1971
Registro n. 56, foglio n. 347

(11380)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diario delle prove scritte della sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.

Si comunica che, con decreto in data 21 dicembre 1971, è stato fissato per i giorni 18 e 19 gennaio 1972, con inizio alle ore 8,30, il diario delle prove scritte della sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo, presso il Ministero della sanità, piazzale dell'Industria, Roma EUR, piano terra, stanza n. 29.

(11982)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2643 prot. n. 7844 in data 2 ottobre 1970 con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1969;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso emarginato;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero della sanità con nota 300.VIII.II.13.C/663 in data 6 agosto 1971, dalla prefettura di Bologna, con nota 1128/13.9 Gab. in data 9 marzo 1971 e dall'ordine dei medici chirurghi di Bologna con nota 401/MDP/cm in data 22 marzo 1971;

Vista la terna proposta dal collegio delle ostetriche di Bologna di cui alla nota di quest'ultimo 9591/71 in data 16 aprile 1971;

Viste le segnalazioni fatte dai comuni interessati, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, di cui alle deliberazioni n. 134 in data 7 maggio 1971, n. 1292 in data 11 maggio 1971, n. 54, in data 10 maggio 1971, n. 118 in data 31 maggio 1971 e n. 116 in data 28 settembre 1971, rispettivamente dei comuni di Anzola dell'Emilia, Bologna, Granaglione, S. Giorgio di Piano e S. Agata Bolognese;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1969, è così composta:

Presidente:

Messale dott. Pasqualino, direttore di divisione, Ministero della sanità.

Membri:

Colacchio dott. Giuseppe, direttore di sezione, Ministero dell'interno;

Sabattini dott. Pietro, medico provinciale superiore;

Belvederi prof. Corrado, docente in ostetricia e ginecologia;

Nobili prof. Luciano, docente in ostetricia e ginecologia;

Florio Alice, ostetrica condotta del comune di Calderara di Reno.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal rag. Alessandro Sellini, funzionario amministrativo dei ruoli direttivi del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice avrà la sua sede in Bologna e darà inizio alle prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Bologna, all'albo pretorio della prefettura di Bologna e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Bologna, addì 2 dicembre 1971

Il medico provinciale: MOLA

(11522)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1449/71, in data 22 marzo 1971, con cui venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di dodici posti di medico condotto vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1970;

Visto il decreto prefettizio n. 4254, Div. III San., del 6 luglio 1971, con cui è stato costituito il consorzio medico fra i comuni di Ome e di Monticelli Brusati e ritenuto, in conseguenza, di dover stralciare la condotta medica di Monticelli Brusati dal gruppo di quelle messe a concorso perchè vacanti al 30 novembre 1970;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli articoli 3 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che hanno sostituito, rispettivamente, l'art. 9 e l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni e le proposte del Ministero della sanità, della prefettura e dell'ordine dei medici della provincia di Brescia;

Viste le segnalazioni delle giunte comunali interessate, che hanno espresso nove preferenze per il dott. Luigi Bonomelli e quattro preferenze per ciascuno degli altri due medici condotti di cui alla terna proposta dall'ordine dei medici della provincia;

Considerato che il comune di Malonno, nonostante sia stato ripetutamente invitato a farlo, non ha segnalato alcun nominativo della citata terna di medici condotti e ritenuto che la segnalazione della giunta municipale di Malonno, ove fosse stata espressa, non avrebbe influito sulla nomina del dott. Bonomelli a componente della commissione giudicatrice del presente concorso, atteso l'esito, già innanzi indicato, della espressione delle preferenze da parte delle altre giunte municipali;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere ugualmente alla nomina della commissione giudicatrice del concorso, al fine del sollecito espletamento dello stesso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento di undici posti di medico condotto, vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1970, è costituita come appresso indicato:

Presidente:

Politi dott. Lamberto, direttore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Fierro dott. Achille, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Ferrante dott. Oscar, vice prefetto vicario di Brescia;

Jacchia prof. Luigi, primario medico degli spedali civili di Brescia;

Valgimigli dott. Giorgio, primario chirurgo dell'ospedale civile di Darfo, con più di cento letti;

Bonomelli dott. Luigi, medico condotto di Brescia.

Segretario:

De Gioia dott. Beniamino, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice avrà la sua sede presso l'ufficio del medico provinciale di Brescia; essa darà inizio alle prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La condotta medica di Monticelli Brusati è da considerarsi come non più messa a concorso, essendo stata unita in consorzio con quella di Ome.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso, per otto giorni consecutivi, sarà anche affisso all'albo del proprio ufficio ed a quello della prefettura di Brescia, nonchè all'albo pretorio dei comuni interessati.

Brescia, addì 10 dicembre 1971

Il medico provinciale: RAFFO

(11521)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Roma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7372/36 del 15 dicembre 1970 con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di:

1) Bracciano: (in consorzio con i comuni: Anguillara Sabazia e Trevignano Romano);

2) Velletri;

3) Vicovaro: (in consorzio con i comuni di Licenza, Mandela, Percile, Roccagiovine);

Visto il proprio decreto n. 4698/36 B del 24 agosto 1971 con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti gli atti prodotti dalla commissione giudicatrice e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Bianchi Serafino . . . . punti 74,21
2. Ducci Emidio . . . . » 67,34
3. Sampaolesi Giuseppe . . . . . . » 67,23
4. Rossetti Federico . . . . » 65,88
5. Lorenzetti Bruno . . . . » 64,79
6. La Penna Ercole . . . . » 62,46
7. Peretti Prospero . . . . » 59,51
8. Valente Enrico . . . . » 57 —
9. Ceci Arcangelo . . . . » 53,92
10. Guerra Domenico . . . . » 51,50
11. Brizioli Nazareno Renzo . . . . . » 51,22
12. Santetti Pietro . . . . » 51 —
13. Milandri Gilberto . . . . » 49,70
14. Paterlini Artemio . . . . » 46,92
15. Biondi Antongiovanni . . . . . . » 45 —
16. Bardini Mario . . . . » 42 —

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma, nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Roma e dei comuni interessati.

Roma, addì 9 dicembre 1971

Il veterinario provinciale: MANCINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7024/36 del 9 dicembre 1971 con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a tre posti di veterinario condotto nei comuni di:

Bracciano: (in consorzio con Anguillara Sabazia e Trevignano Romano);

Velletri;

Vicovaro: (in consorzio con Licenza, Mandela, Percile, Roccagiovine);

Viste le domande dei singoli candidati ed esaminato l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Bianchi Serafino: Bracciano (e consorziati);

2) Ducci Emidio: Velletri;

3) Sampaolesi Giuseppe: Vicovaro (e consorziati).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma, nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Roma e dei comuni interessati.

Roma, addì 9 dicembre 1971

Il veterinario provinciale: MANCINI

(11523)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.